



PROVINCIA DI MATERA

STATUTO

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 5 DEL 27 NOVEMBRE 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N.1 DEL 9 DICEMBRE 2014

Titolo I - Principi

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Lo Statuto

Art. 2. La Provincia

Art. 3 Il Territorio

Art. 4 Sede

Art. 5 Stemma, Sigillo e Gonfalone

Capo II - Finalità e Funzioni della Provincia

Art. 6. Finalità

Art. 7. Funzioni fondamentali della Provincia

Art. 8. Rapporti con i Comuni

Titolo II - Ordinamento Istituzionale

Capo I - Gli organi di direzione politica

Art. 9. Organi di governo

Capo II - Il Presidente della Provincia

Art. 10. Il Presidente

Art. 11. Elezione del Presidente

Art. 12. Competenze e funzioni del Presidente

Art. 13. Vice Presidente della Provincia

Art. 14. Deleghe a consiglieri

Art. 15. Cessazione della carica del Presidente della Provincia

Art. 16. Dimissioni del Presidente

Art. 17. Programma di Governo

Capo III - Il Consiglio provinciale

Art. 18. Il Consiglio

Art. 19. Elezione del Consiglio provinciale

Art. 20. Competenze e funzioni del Consiglio provinciale

Art. 21. Consiglieri provinciali, Gruppi consiliari e Commissioni consiliari

Art. 22. Strumenti di controllo e di indirizzo politico

Capo IV - Assemblea dei Sindaci

Art. 23. Poteri dell'Assemblea

Art. 24. Commissioni di Garanzia

Titolo III - Ordinamento delle strutture e del personale

Capo I - Disposizioni generali

Art. 25. Organi di direzione amministrativa

Art. 26. Il Direttore Generale

Art. 27. Il Segretario Generale

Art. 28. I Dirigenti

Art. 29. Assetto strutturale

Titolo IV - Ordinamento contabile

Capo I - Disposizioni generali

Art. 30. Autonomia finanziaria

Art. 31. Regolamento di contabilità

Titolo V - Vigilanza e Controlli

Capo I - Disposizioni generali

Art. 32. Funzioni di vigilanza e controllo

Art. 33. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Capo II - Controlli interni

Art. 34. Finalità dei controlli interni

Art. 35. I controlli sugli atti

Titolo VI - Servizi pubblici

Capo I - Modalità di gestione

Art. 36. Servizi

Art. 37. Forme di gestione dei servizi

Titolo VII - Trasparenza amministrativa, accesso e informazione, partecipazione popolare

Capo I - Disposizioni generali

Art. 38. Trasparenza e accesso agli atti

Art. 39. U.R.P. e attività di comunicazione

Art. 40. Obblighi di trasparenza degli Organi

Art. 41. Partecipazione popolare, referendum consultivi e forme di consultazione

Art. 41. Partecipazione ai procedimenti amministrativi.

TITOLO I

Principi

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Lo Statuto

1. Il Presente Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento della Provincia di Matera e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi della Provincia.
2. Lo Statuto e le relative modifiche ed integrazioni sono deliberati dall'Assemblea dei Sindaci, su proposta del Consiglio Provinciale, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della Provincia.
4. Viene quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
5. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 2

La Provincia

1. La Provincia è ente territoriale di area vasta, disciplinato dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, dal presente Statuto e dai Regolamenti provinciali.
2. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e, quale Ente di secondo livello, rappresenta il territorio e le comunità che lo integrano curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
3. La Provincia è dotata di autonomia funzionale statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei regolamenti provinciali e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle ad essa conferita dallo Stato e dalla Regione, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 3

Il Territorio

1. Il territorio della Provincia di Matera ha un'estensione pari Kmq. 3.442 e comprende i seguenti n. 31 Comuni: Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi e Valsinni.

Art. 4

Sede

1. La Provincia di MAterA ha sede nella città di Matera nel Palazzo a ciò destinato, sito nella Via Ridola al n. 60.
2. L'Assemblea dei Sindaci può stabilire l'utilizzo di sedi decentrate per favorire il rapporto di sussidiarietà tra i Comuni e la Provincia nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Art. 5

Stemma, Sigillo e Gonfalone

1. Lo Stemma è l'emblema della Provincia e corrisponde alla seguente descrizione, così come risulta dal D.P.R. 16 aprile 1958, in sostituzione di quello conferito con R.D. 26 aprile 1930, registrato alla Corte dei Conti in data 10 giugno 1958 e trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Generale dello Stato in data 23 giugno 1958: "*Partito: nel primo di azzurro, a cinque colonne doriche con base e trabeazione al naturale; nel secondo d'argento, all'aquila dal volo abbassato coronata di nero; capo d'argento. Ornamenti esteriori della Provincia*".
2. Il Sigillo, o bollo, reca lo stemma della Provincia e serve a identificare ed a certificare l'autenticità degli atti.
3. Il Gonfalone, che viene esibito nelle cerimonie ed in ogni pubblica ricorrenza, accompagnato da un rappresentante dell'amministrazione, è un drappo di forma rettangolare ripartito in colori bianco e azzurro, con bordo dorato frastagliato e frangiato alla base; lateralmente e alla base è adornato da spighe di grano; al centro reca lo stemma della Provincia a forma di scudo con bordo dorato e suddiviso in tre sezioni: nella sezione in basso a sinistra, su fondo celeste, sono raffigurate cinque colonne delle Tavole Palatine; nella sezione in basso a destra, su fondo avorio, compare un'aquila coronata; la sezione rettangolare

superiore si presenta con fondo argentato; lo stemma è sormontato da una corona argentata al cui centro si incrociano due rametti con foglie e frutti di quercia verso sinistra e di alloro verso destra, legati da un nastro di colore azzurro; frontalmente la corona è fregiata alternativamente da gruppi di cinque palline di colore azzurro e forme romboidali di colore rosso; l'incavo della corona appare di colore rosso; sovrasta la corona un festone riportante la scritta: "*Provincia di Matera*".

4. Sono vietati l'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza.

Capo II Finalità e Funzioni della Provincia

Art. 6 Finalità

1. E' compito della Provincia promuovere lo sviluppo della comunità provinciale, orientando verso tal fine l'esercizio della propria autonomia; la Provincia fonda la propria azione sui principi di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati nella Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. In particolare, la Provincia, secondo i principi fondamentali delle leggi dello Stato, in armonia con la Costituzione e nel rispetto e per la valorizzazione dell'identità culturale e morale della collettività lucana:
 - a) promuove e sostiene attivamente tutte le iniziative finalizzate ad estendere e consolidare la cultura della pace fra i popoli mediante azioni umanitarie;
 - b) opera per la tutela e la promozione della persona umana, assicurando, nell'ambito delle proprie competenze, l'effettiva attuazione del diritto allo studio e del diritto al lavoro, contribuendo alla promozione della cultura e dell'informazione anche alla luce del fatto di aver sede nella città di Matera, capitale europea della cultura 2019;
 - c) opera per la tutela e la promozione della famiglia, quale nucleo fondamentale di una Comunità basata sui valori della dignità e della solidarietà umana;
 - d) assume le iniziative, compatibili con le proprie attribuzioni e con quelle ad essa conferite, per la tutela e la promozione della parità giuridica, economica e sociale tra uomo e donna, per la valorizzazione delle differenze di sesso come espressione degli uomini e delle donne della comunità provinciale e rimuove gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, assicurando la presenza di entrambi i sessi in tutte le commissioni consultive e dei concorsi della Provincia salvo motivata impossibilità;
 - e) realizza tutte le azioni necessarie a contribuire, in collaborazione o in forma associata con le altre istituzioni pubbliche e sociali, all'eliminazione degli squilibri economici e sociali tra le categorie dei cittadini e tra le diverse aree del territorio provinciale, assicurando, anche mediante il decentramento degli uffici, un'equa funzionale distribuzione delle strutture e dei servizi pubblici;
 - f) ispira le proprie scelte e la propria azione all'esigenza di concorrere allo sviluppo di una Comunità animata da principi di solidarietà sociale e civile. In particolare assume le iniziative necessarie ad assicurare ai cittadini portatori di handicap il loro normale inserimento nella vita sociale e lavorativa;
 - g) promuove e tutela il diritto alla salute e ad un ambiente pulito anche intervenendo, compatibilmente con le proprie attribuzioni, per difendere il suolo e il sottosuolo, per proteggere flora e fauna, governare le acque superficiali e profonde, preservandole da inquinamenti chimici e batteriologici, per contenere le emissioni di gas tossici in atmosfera e per prevenire altre cause di inquinamento come quello elettromagnetico, acustico e luminoso;
 - h) assicura, attraverso una adeguata pianificazione, una gestione del territorio intesa al suo recupero integrale, allo studio ed alla prevenzione antisismica, anche mediante il risanamento idrogeologico e silvo-culturale, per favorirvi il costituirsi o il ripristino delle condizioni di vivibilità degli insediamenti abitati, l'ottimale coesistenza con gli insediamenti industriali ed artigiani, al fine di contrastare lo spopolamento della montagna e delle aree interne;
 - i) promuove la funzione sociale dell'impresa anche attraverso politiche di sostegno alle forme di associazionismo economico ed alla cooperazione;
 - j) assicura la tutela del lavoro e l'affermazione dei suoi diritti anche attraverso l'adozione di iniziative che, nell'ambito delle proprie attribuzioni conferite o delegate, valorizzino il momento della formazione della elevazione professionale dei lavoratori;
 - k) sostiene la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, anche attraverso la valorizzazione del volontariato civile e sociale ed anche in forma associata con essi;
 - l) promuove e sostiene la innovazione tecnologica e ne privilegia, nel settore energetico, le fonti alternative;
 - m) promuove e sostiene la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale per il miglioramento della qualità della vita, nella salvaguardia dei valori morali e civili radicati nella collettività lucana, nonché per il miglioramento della qualità urbana dei propri centri abitati. In particolare sostiene le iniziative raccolte alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione della cultura teatrale, artistica e musicale;
 - n) può promuovere l'istituzione dell'osservatorio provinciale sulla qualità del lavoro in grado di fornire elementi utili a combattere i fenomeni più marcatamente degenerativi nei rapporti di lavoro e, nel contempo, diventare un utile strumento d'indagine sullo stato complessivo dell'occupazione sul territorio provinciale;
 - o) promuove e favorisce la certificazione di qualità di tutte le attività produttive del territorio;
 - p) favorisce, inoltre, momenti di incontro tra cittadini e istituzioni provinciali garantendo, ai primi, la massima fruibilità e la miglior attenzione da parte delle seconde;
 - q) favorisce la costruzione di un sistema coordinato di pianificazione strategica e territoriale di area vasta, responsabile e partecipato dal sistema delle autonomie locali, in grado di contribuire alla riforma della governance e alla definizione di politiche innovative di sviluppo territoriali secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
3. La Provincia garantisce pari dignità alle minoranze linguistiche del proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.

4. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali e delle aziende pubbliche presenti sul territorio.
5. La Provincia, inoltre, assume le iniziative necessarie per garantire la completa attuazione nel suo territorio dei principi delle norme della Comunità Europea, nel quadro più ampio dei valori della solidarietà internazionale, promuovendo altresì ogni possibile collegamento tra gli organi provinciali e degli enti minori con le istituzioni comunitarie ed operando, nell'ambito della sua competenza, per promuovere e diffondere i valori dell'unità europea.

Art. 7

Funzioni fondamentali della Provincia

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 85 e ss., della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, la Provincia esercita le seguenti funzioni fondamentali:
 - a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonchè tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
 - b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonchè costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
 - c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
 - d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 - e) gestione edilizia scolastica;
 - f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
2. Le funzioni fondamentali sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo il criterio della competenza per materia, ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
3. D'intesa con i Comuni della provincia può inoltre esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio, di organizzazione di concorsi e procedure selettive, di cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane e di cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.
4. Nel caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore, riguardanti servizi di rilevanza economica, prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 90, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 17, comma terzo, della Costituzione.

Art. 8

Rapporto con i Comuni

1. In quanto ente di secondo livello, la Provincia impronta la propria azione in rapporto ai Comuni, singoli e associati del suo territorio.
2. D'intesa con la Regione può costituire zone omogenee per l'esercizio associato delle funzioni comunali e per l'eventuale decentramento delle funzioni provinciali.
3. La Provincia può garantire le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali presso le unioni dei Comuni, nonchè la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni conferite alle unioni da parte dell'Ente e dei Comuni, anche con l'impiego di proprie risorse umane, ove possibile.

TITOLO II

Ordinamento istituzionale

Capo I

Gli organi di direzione politica

Art. 9

Organi di governo

1. Gli organi di governo della Provincia sono:
 - a) Il Presidente della Provincia;
 - b) Il Consiglio provinciale;
 - c) l'Assemblea dei Sindaci.
2. Gli incarichi di Presidente della Provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'Assemblea dei Sindaci sono esercitati a titolo gratuito.
3. Restano a carico della Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 85 e 86 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni

Capo II
Il Presidente della Provincia

Art. 10
Il Presidente

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Ente, lo rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
2. Segno distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Art. 11
Elezione del Presidente

1. Il Presidente della Provincia, che dura in carica quattro anni, è eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei Comuni della provincia.
2. Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci della Provincia il cui mandato scade non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
3. l'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
4. Il presidente della Provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto.
5. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di Presidente della Provincia.
6. Il voto è ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, alla quale espressamente si rinvia per ciò che concerne la disciplina di dettaglio dell'intero procedimento elettorale.
7. E' eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui al sopracitato art. 1, commi 33 e 34, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane di età.
8. Il Presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco.

Art. 12
Competenze e funzioni del Presidente

1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dal presente Statuto o dai regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'Ente;
 - b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
 - c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
 - d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
 - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa o revoca rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
 - f) fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero con l'avvalimento di strutture della Provincia;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - h) nomina e revoca il Segretario Generale,
 - i) nomina e revoca il Direttore Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento provinciale di organizzazione.
3. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del *Provvedimento presidenziale*, che viene pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente, secondo le stessa modalità delle deliberazioni del Consiglio provinciale.
4. Con tali provvedimenti il Presidente compie tutti gli atti rientranti, ai sensi della disposizione di cui all'art. 107, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio provinciale e che ricadano nelle competenze dei dirigenti.

Art. 13
Vice Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia può nominare e **revocare** un Vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, dandone immediata comunicazione al Consiglio.
2. Con il relativo decreto di nomina vengono stabilite le funzioni allo stesso delegate.
3. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito.

Art. 14
Deleghe a consiglieri

1. Il Presidente della Provincia può assegnare deleghe ai consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità.
2. I Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza ma non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.
3. I Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno.
Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionando al Presidente della Provincia.

Art. 15
Cessazione dalla carica di Presidente della Provincia

1. La cessazione dalla carica del Presidente della Provincia può avvenire per dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso.
2. In tali casi le funzioni di Presidente della provincia sono svolte dal Vice Presidente sino alla elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Art. 16
Dimissioni del Presidente

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 17
Programma di Governo

1. Il programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato del Presidente. Esso indica la modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.
2. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'Ente, e viene trasmesso dal Presidente stesso al Consiglio, entro 45 giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio provinciale medesimo.
3. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta ai Consiglieri neo eletti, nella seduta di insediamento degli stessi, il proprio Programma di Governo aggiornato.

Capo III
Il Consiglio provinciale

Art. 18
Il Consiglio

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo della Provincia, propone all'Assemblea lo Statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia; esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e da n. 10 consiglieri.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente.
4. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e dall'apposito regolamento.

Art. 19
Elezione del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio provinciale, che dura in carica due anni, è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Provincia.
2. Sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica.
3. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere provinciale.
4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
6. Il Consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati che, all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia, abbiano conseguito il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla quale Legge espressamente si rinvia per ciò che concerne la disciplina di dettaglio dell'intero procedimento elettorale.

Art. 20
Competenza e funzioni del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Indirizza attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Il Consiglio provinciale individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il previsto controllo politico-amministrativo, al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il Programma di Governo.
4. Spettano al Consiglio provinciale tutte le attribuzioni già fissate dall'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - a) l'adozione dello Statuto dell'Ente da proporre all'Assemblea dei Sindaci per la definitiva approvazione;
 - b) l'approvazione degli statuti delle aziende speciali e dei regolamenti dell'Ente (fatta eccezione per il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);
 - c) l'adozione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) l'adozione degli schemi di bilancio di previsione (e relative variazioni) e del rendiconto della gestione, su proposta del Presidente della Provincia, da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci ai fini della successiva approvazione;
 - e) l'approvazione dei piani territoriali ed urbanistici, dei programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere per dette materie;
 - f) l'approvazione di convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e Provincia nonché la costituzione e modificazione di forme associative;
 - g) l'istituzione e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - h) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
 - i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - k) la contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni di servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario Generale o dei Dirigenti;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo i provvedimenti presidenziali attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, previa acquisizione del preventivo parere dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 21
Consiglieri provinciali, Gruppi consiliari e Commissioni consiliari

1. I Consiglieri provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri provinciali sono organizzati in Gruppi consiliari composti da uno o più componenti e formati dai consiglieri eletti sotto lo stesso contrassegno.
3. In seno al Consiglio provinciale possono essere costituite commissioni consiliari consultive nel numero e per le materie previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale.
4. Le prerogative, i diritti, i doveri e gli specifici compiti dei Consiglieri provinciali, dei Gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari consultive, sono disciplinati dal medesimo Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale.

Art. 22

Strumenti di controllo e di indirizzo politico

1. L'informazione ed il controllo sull'attività della Provincia si esercita mediante interrogazioni ed interpellanze da parte dei consiglieri.
2. L'indirizzo politico si esercita mediante mozioni.
3. le modalità per l'esercizio dell'attività di controllo e di indirizzo politico sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale.

Capo IV

Assemblea dei Sindaci

Art. 23

Poteri dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei n. 31 Comuni compresi nel territorio della Provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. L'Assemblea dei Sindaci approva o respinge lo Statuto della Provincia nel testo adottato e proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
3. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di sua competenza nonchè mediante la possibilità di inviare al Presidente della Provincia ed al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.
4. L'Assemblea dei Sindaci svolge le sue funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.
5. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti.
6. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante anche in relazione ai bilanci dell'Ente, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
7. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i Sindaci che compongono l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi della Provincia.
8. Prerogative, diritti e doveri dei componenti l'Assemblea dei Sindaci sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 24

Commissione di garanzia

1. In seno all'Assemblea dei Sindaci può essere costituita apposita Commissione di garanzia con compiti di tutela delle prerogative del Consiglio, dei singoli Consiglieri e della stessa Assemblea dei Sindaci, nonchè di controllo delle corrette relazioni istituzionali e della trasparenza dell'attività dell'Amministrazione.
2. Composizione, prerogative e funzioni della Commissione sono disciplinate da apposito regolamento.

Titolo III

Ordinamento delle strutture e del personale

Capo I

Disposizioni generali

Art. 25

Organi di direzione amministrativa

1. Sono organi di direzione amministrativa della Provincia il Segretario Generale, il Direttore Generale, se nominato, e i Dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite dalla legge.

2. Spettano a tali organi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente.
3. Ai medesimi organi di direzione amministrativa sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi di governo dell'Ente.
4. Gli organi di direzione amministrativa sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi agli stessi conferiti, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 26
Il Direttore Generale

1. Al Direttore Generale compete l'attività di direzione generale dell'Ente e lo stesso sovrintende alla gestione della Provincia provvedendo ad attuare gli indirizzi obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Presidente e perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
2. Il Direttore Generale viene nominato al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, sulla base di criteri espressamente previsti nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, secondo la procedura fissata dall'art. 108 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27
Il Segretario Generale

1. La Provincia ha un Segretario Generale titolare iscritto all'Albo Nazionale di cui all'art. 98 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente della Provincia nel rispetto delle vigenti norme di legge e da questi dipende funzionalmente.
3. Per ciò che concerne la procedura di nomina ed i compiti e funzioni del Segretario Generale, si rinvia espressamente alle vigenti disposizioni di legge con particolare riguardo, rispettivamente, al D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, ed al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28
I Dirigenti

1. I Dirigenti assicurano il coordinamento, la sovrintendenza, l'ottimizzazione e l'innovazione delle Aree funzionali degli stessi dirette.
2. I Dirigenti, in relazione al proprio ambito di competenza, hanno pertanto il dovere di adottare tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria, tecnica ed organizzativa per dare attuazione piena e tempestiva alle direttive, ai programmi ed alle disposizioni dell'amministrazione e per conseguire gli obiettivi indicati nel piano esecutivo di gestione e nel sistema di direzione per obiettivi.
3. I rapporti tra dirigenti e gli organi di governo sono improntati al principio della leale collaborazione.
4. Il Presidente della Provincia, provvede, con proprio atto, sentito il Direttore Generale o, se questi non sia nominato, il Segretario Generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonchè della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.
5. Per tutto ciò che riguarda i compiti e le funzioni dei dirigenti, si rinvia espressamente al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Matera.

Art. 29
Assetto strutturale

1. La struttura organizzativa della Provincia di Matera è articolata in unità organizzative dotate ciascuna di un proprio grado di autonomia e complessità, individuate nelle seguenti tipologie: Aree, Servizi, uffici e Servizi di Staff.
2. Tale articolazione non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione.
3. L'Area, cui di norma è preposto un dirigente, è l'unità organizzativa dotata di autonomia operativa e gestionale, nel rispetto delle funzioni di direzione, sovrintendenza e coordinamento assegnate.
4. I Servizi, cui di norma è preposto personale di cat. D, sono articolazioni delle Aree e costituiscono unità organizzative con il compito di gestire attività specifiche e/o di fornire un supporto sia di carattere tecnico che giuridico per la realizzazione degli obiettivi fissati.
5. Gli Uffici sono unità operative interne del Servizio e gestiscono interventi in specifici ambito garantendone l'esecuzione.

6. I Servizi di Staff svolgono le attività infrastrutturali dell'Ente, ovvero assistenza agli organi istituzionali nonché funzioni di supporto a favore dell'intera amministrazione.
7. Per la disciplina di dettaglio si rinvia espressamente al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Matera.

TITOLO IV
Ordinamento Contabile

Capo I
Disposizioni generali

Art. 30
Autonomia finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è riservato alla Legge dello Stato ed in particolare alle disposizioni di principio contenute nel D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, attività di investimento, servizio di tesoreria, compiti ed attribuzione dell'organo di revisione economico-finanziaria.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, la Provincia è titolare di autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite dallo Stato e dalla regione Basilicata.
3. La Provincia è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio.

Art. 31
Regolamento di contabilità

1. I principi contabili stabiliti dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità provinciale, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile, sono applicati attraverso l'apposito Regolamento di Contabilità della Provincia di Matera.
2. In particolare, il Regolamento di Contabilità, al quale espressamente si rinvia per la disciplina di dettaglio, stabilisce anche le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'Amministrazione preposti alla programmazione, all'adozione ed all'attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le vigenti disposizioni di legge le quali, con specifico riferimento alla Parte II del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono principi generali con valore di limite inderogabile.

TITOLO V
Vigilanza e controlli

Capo I
Disposizioni generali

Art. 32
Funzioni di vigilanza e controllo

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e l'efficienza gestionale della Provincia, le previste funzioni di vigilanza in materia contabile e finanziaria vengono svolte dal Collegio dei Revisori.
2. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, e secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e compiti di gestione, la Provincia individua, altresì, strumenti e metodologie adeguati a garantire rispettivamente, da un lato la valutazione dell'andamento della gestione, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa (controlli interni), dall'altro la legittimità, regolarità e correttezza della medesima azione amministrativa.

Capo II
Controlli economico-finanziari

Art. 33
Il Collegio dei Revisori

1. Al fine di garantire l'espletamento della revisione economico-finanziaria, il Consiglio provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. Il Regolamento di Contabilità disciplina compiutamente le modalità di nomina, di espletamento delle funzioni di collaborazione, vigilanza, certificazione proposta, nonché il funzionamento del Collegio stesso.
3. I revisori rispondono alla veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

Capo III
Controlli interni

Art. 34
Finalità dei Controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni mira a:
 - verificare attraverso il controllo di gestione l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico);
 - garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile dell'Area Finanziaria, nonché l'attività di controllo da parte degli altri dirigenti;
 - verificare, attraverso il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa degli organismi gestionali esterni dell'ente;
 - garantire il controllo della qualità di servizi erogati, sia direttamente che mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente.

Art. 35
I Controllo sugli atti

1. La Provincia, nell'ambito della propria autonomia, istituisce forme di controllo sugli atti, uniformando la relativa disciplina ai principi generali stabiliti dall'ordinamento degli enti locali.
2. Tali controlli si estrinsecano rispettivamente delle forme dei
 - controlli preventivi di regolarità tecnica, amministrativa, contabile e di conformità alle leggi vigenti;
 - controllo di legittimità successivo degli atti dei dirigenti.
3. Il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile nonché di legittimità è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ciascun dirigente competente per materia e dal Segretario Generale;
4. Il controllo di legittimità successivo è assicurato dal Segretario Generale che lo esplica in ordine alle determinazioni dirigenziali di impegno delle spese, contratti ecc. secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
5. Il contenuto e le modalità di esplicazione di detti controlli sono disciplinati nell'apposito Regolamento sul Sistema dei Controlli.

TITOLO VI
Servizi pubblici

Capo I
Modalità di gestione

Art. 36
Servizi

1. La Provincia individua i servizi pubblici attraverso i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

Art. 37
Forme di gestione dei Servizi

1. In esecuzione della disposizione di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la Provincia può gestire i propri servizi attraverso Aziende speciali ed istituzioni.
2. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio provinciale.
3. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
4. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori e del direttore, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende speciali sono stabilite nei rispettivi statuti, mentre le modalità di nomina e revoca degli amministratori e del direttore delle istituzioni, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle stesse, sono stabilite in apposito Regolamento di competenza del Consiglio provinciale.
6. La Provincia determina le finalità e gli indirizzi delle aziende e delle istituzioni, ne approva gli atti fondamentali, ne esercita la vigilanza, ne verifica i risultati della gestione.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto delle aziende speciali, invece, prevedono un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Titolo VII

Trasparenza amministrativa, diritto di accesso e informazione, partecipazione popolare

Capo I

Trasparenza

Art. 38

Trasparenza e accesso agli atti

1. Tutti gli atti della Provincia di Matera sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. La provincia assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.
3. In conformità alla legislazione in vigore e al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e informazioni, la Provincia adotta apposito Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
4. La Provincia assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini ai diversi procedimenti, nei termini e secondo le modalità stabiliti dall'apposito Regolamento al quale espressamente si rinvia.

Art. 39

L'URP e l'attività di comunicazione

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni, anche attraverso l'organizzazione di un adeguato Ufficio Relazioni con il pubblico istituito presso la sede centrale.
2. L'accesso dei cittadini all'URP può avvenire anche attraverso i servizi in rete mediante numeri verdi appositamente attivati.
3. La Provincia assicura un particolare impegno circa l'informazione nei confronti delle strutture turistiche e di ogni iniziativa culturale e promozionale finalizzata a favorire i rapporti della propria comunità con altre popolazioni ed altri ambiti territoriali italiani e stranieri.
4. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati, sviluppando anche attività coordinate e compartecipate di informazione e comunicazione sulle iniziative e attività fieristiche, turistiche e museali del territorio.

Art. 40

Obblighi di trasparenza degli organi

1. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri provinciali assicurano, in conformità con la legislazione vigente, la più ampia informazione sulle loro attività, sullo stato patrimoniale proprio e dei propri familiari e sugli emolumenti a qualunque titoli percepiti.
2. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all'apposito Regolamento provinciale relativo alla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi pubblici a carattere elettivo.

Art. 41

Partecipazione popolare, referendum consultivi e forme di consultazione

1. La Provincia informa la sua attività al principio del massimo coinvolgimento e della più ampia consultazione dei Comuni, singoli o associati, e delle comunità ricomprese nel suo territorio.
2. La Provincia può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
3. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali

viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato.

4. L'apposito Regolamento sulla partecipazione adottato dal Consiglio provinciale definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati.
5. Con il regolamento di cui al precedente comma, la Provincia disciplina l'istituto del referendum.
6. Il Referendum può essere consultivo o abrogativo di atti e provvedimenti di carattere generale.
7. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie: revisione e modifiche dello Statuto della Provincia;
 - a) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
 - b) designazione e nomina di rappresentanti;
 - c) tributi locali, contributi, tariffe;
 - d) bilancio della Provincia,
 - e) materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.
8. In ordine all'ammissibilità del referendum deve pronunciarsi il Consiglio provinciale secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 42

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nell'apposito Regolamento.
2. Il Regolamento individua per ciascun tipo di procedimento:
 - a) il termine entro cui esso deve concludersi, valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;
 - b) l'unità organizzativa responsabile;
3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche con i mezzi previsti dalla legge.
4. Il Segretario Generale e i Dirigenti, in relazione alla loro competenza, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ove dovuta, da effettuarsi con le modalità e nei confronti dei soggetti previsti dalla legge.
5. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti, nonché di presentare, prima dell'adozione del provvedimento finale, memorie scritte e documenti che devono essere obbligatoriamente valutati, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
